

**Il testo della legge di stabilità 2017 si compone di 19 articoli.
L'articolo 1, con 638 commi, contiene le norme in materia di entrata e di spesa.
Di seguito un commento ai commi di maggior interesse per il comparto Funzioni Locali.**

PERSONALE FUNZIONI LOCALI

Vengono destinati 50 milioni di euro per 2017 al **completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria** (comma 163)

Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, è stata prevista la **proroga al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n.101 del 31 agosto 2013**, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 368).

Tra i soggetti che possono accedere all'APE sociale sono previsti lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni

Nell'elenco delle professioni interessate rientrano, in base a quanto previsto dall'Allegato C lettera H (richiamato dal comma 179, lettera d) anche **le insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**

SETTORE EDUCATIVO INFANZIA

Viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in **asili nido pubblici** o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (comma 355), previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

FINANZA LOCALE

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite diverse norme (commi 434 – 436) tese ad agevolare la gestione contabile e quella finanziaria degli enti locali, con riguardo, in particolare:

1. alla possibilità di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotto dal comma 714 della legge di stabilità 2015, stabilendo che gli enti i quali abbiano presentato o ottenuto l'approvazione del suddetto piano prima dell'approvazione del rendiconto 2014, possono rimodularlo o riformularlo entro il 31 marzo 2017, in presenza di determinati presupposti, tra cui anche il rispetto della disciplina sui tempi di pagamento verso i propri creditori;
2. alla facoltà di riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell'articolo 193 del TUEL da parte degli enti locali per i quali ricorrano, anche in tal caso, specifici presupposti stabiliti dalle nuove disposizioni;
3. alla previsione di un più ampio periodo temporale (dal triennio ora previsto ad un quinquennio) per l'effettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali (commi da 1-bis ad 1-quater).

Con analoghe finalità sono state estese anche al 2017 alcune disposizioni già vigenti in tema di rinegoziazione dei mutui, tra cui:

1. la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione;

2. la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
3. **la facoltà per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui, consentita solo per le rate in scadenza nell'anno 2015-2016 ed ora estesa anche a quelle in scadenza nel 2017 (commi da 440 a 443).**

Il comma 445 prevede che alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato dal comune di Matera, per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico, non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, il limite del 50% della spesa di personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I commi 446-451, disciplinano l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

Le disposizioni provvedono a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e TASI del 2015 e, per altra parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

In presenza della nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo, nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che l'erogazione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni (30 milioni annui sia per le unioni che per le fusioni) continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti.

E' stato inoltre elevata (comma 447) dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

Sempre in tema di riduzione di spesa è stata introdotta una disposizione (comma 459) tesa a meglio regolamentarne la ripartizione nel caso in cui l'aggregato di spesa di riferimento gravi su comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata,

I commi da 463 a 482, , introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Mediante questi commi vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016.

La regola in questione, mediante cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità a quanto già previsto dalla legge 243/2012.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato con un sistema sanzionatorio, da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo tra le entrate finali e le spese finali e da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Tra le norme del sistema premiale troviamo la possibilità per i comuni che rispettano la regola del saldo positivo, con alcuni correttivi, di innalzare al 75 per cento, nell'anno successivo, la percentuale di turn-over, qualora il rapporto dipendenti-popolazione, rientri nei valori previsti dal decreto del Ministero dell'interno per gli enti in dissesto.

Si stabilisce inoltre che dal 2017, anche la regione Valle d'Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 484) come le regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi la disciplina del patto di stabilità interno.

I commi da 483 a 508, assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento.

Vengono inoltre stabiliti dei requisiti per favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito.

Tra l'altro viene definito un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti

Misure finanziarie per le regioni

I commi 524-526, dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014.

A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere una certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno.

Tra i soggetti destinatari della disposizione è stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che è considerata anche nei commi 521-522 laddove si ridefiniscono in diminuzione gli oneri a carico della regione nei confronti della gestione in questione.

I commi 527-528, estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali.

Rapporti con le autonomie speciali

I commi da 502 a 505, riguardano le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme, apportano modifiche all'ordinamento finanziario delle due Province autonome con l'accordo delle stesse. In particolare vengono disciplinate e quantificate separatamente dal resto delle regioni l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030, disponendosi contestualmente la copertura degli oneri. Viene infine stabilito che il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, consistente in contributi a carico delle Province medesime, potrà essere realizzato anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo.

I commi da 509 a 516 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l'accordo del 20 giugno 2016.

In particolare si stabilisce che la regione per l'anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio.

Sono previste misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura della compartecipazione regionale all'IRPEF.

Quanto alla Regione Valle d'Aosta il comma 517, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015.

Viene poi attribuito (comma 518) alla Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici.

Per la Regione Venezia Giulia, i commi 519 e 520, stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell'intesa, quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Con il comma 534 è stata inserita una disposizione che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta provinciale di trascrizione, che, attualmente di spettanza delle province, viene ora così trasferita a seguito del riordino territoriale operato che ha soppresso le province quali enti titolari di funzioni amministrative